

ACCORDO QUADRO

TRA

L'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA (di seguito anche ASST Niguarda), Codice Fiscale e Partita IVA 09315660960, con sede in Piazza Ospedale Maggiore n. 3, 20162 Milano, in persona del suo Direttore Amministrativo, avv. Alberto Russo, delegato dal Direttore Generale

E

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (di seguito anche CNR), Codice Fiscale 80054660586 e Partita IVA 02118311006, con sede in Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma, in persona del suo Legale Rappresentante, prof.ssa Maria Chiara Carrozza,

di seguito per brevità denominati collettivamente anche "le Parti"

PREMESSO che l'ASST Niguarda:

- è un Ente che fornisce prestazioni sanitarie di ricovero e cura ad alta specializzazione, svolgendo anche attività di ricerca clinica per il miglioramento della diagnostica e dei trattamenti terapeutici, procedure o dispositivi per la cura delle malattie, includendo sperimentazioni cliniche di nuovi farmaci, terapie innovative, e interventi chirurgici nonché ricerca traslazionale con lo scopo di trasferire le scoperte dal laboratorio alla cura del paziente, ricerca in farmacologia, in tecnologia e *imaging* medico, sulle scienze infermieristiche, sulla salute del paziente e *outcomes research*;
- promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica nel campo della Medicina e della Biologia;
- si pone, tra gli altri, gli obiettivi di seguito specificati:
 - lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica con strutture proprie e, mediante apposite Convenzioni, in collaborazione con istituzioni pubbliche, private e *no profit*;
 - la promozione di corsi di aggiornamento in campo scientifico, sanitario e sociale anche con l'istituzione di borse di studio, partecipazione a convegni e corsi di perfezionamento;
 - l'avvicinamento della società civile alle tematiche della salute attraverso la divulgazione scientifica, convegni, pubblicazione corsi e borse di studio;
 - l'integrazione delle proprie competenze biochimico-cliniche con quelle molecolari del CNR, in particolare le competenze di genomica con altri approcci molecolari, come ad esempio, metabolomica e proteomica e la loro integrazione mediante *Systems Medicine*;
- ospita proficuamente una unità CNR dell'Istituto di Fisiologia Clinica, che è parte del Dipartimento di Scienze Biomediche;
- ha interesse ad acquisire le conoscenze sviluppate dal CNR in ambito biomedico, al fine di migliorare la capacità diagnostica e di cura, principalmente attraverso la caratterizzazione di biomarcatori diagnostici e di monitoraggio delle terapie.

PREMESSO altresì che il CNR:

- è un Ente pubblico nazionale di ricerca, con competenza scientifica generale, finalizzato allo svolgimento, alla promozione, alla diffusione, al trasferimento e alla valorizzazione di attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università, con il Sistema Sanitario Nazionale e con altri soggetti sia pubblici che privati. In particolare, attraverso il Dipartimento di Scienze Biomediche (D.S.B.) svolge, promuove e coordina attività di ricerca nonché la relativa valorizzazione in ambito biomedico, finalizzate sia alla ricerca di base che a quella traslazionale;
- nel proprio settore di competenza, ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare l'attività di ricerca, anche alla luce dello sviluppo tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- nell'ambito del proprio piano triennale delle attività, definisce e realizza programmi autonomi e partecipa a programmi internazionali di ricerca sostenendo altresì attività scientifiche e di ricerca di rilevante interesse biomedico per il sistema nazionale;
- favorisce la disseminazione delle tematiche delle scienze omiche correlate alla salute, attraverso convegni, pubblicazioni e attività di divulgazione, corsi e borse di studio;
- nell'ambito del sopra citato piano triennale è particolarmente interessato allo sviluppo delle tematiche relative al settore dell'applicazione delle tecnologie omiche in ambito biomedico, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- fa parte di diverse infrastrutture europee, tra cui Elixir e partecipa al progetto "*PNRR ElixirNextGenIT (Prot. IR0000010)*" finalizzato allo sviluppo e applicazione di una infrastruttura per la produzione di dati omici in ambito biomedico, quali genomica, metabolomica, trascrittomica e proteomica, e la loro elaborazione;
- attraverso il D.S.B., oltre alle competenze in ambito genomico, ha da diversi anni sviluppato laboratori di primaria importanza nell'ambito della metabolomica e della proteomica, comprese le piattaforme molecolari per studiare le vie metaboliche e realizzare studi di *Systems Biology* e *Systems Medicine*; in tale contesto, i laboratori del CNR sono in grado di analizzare un'ampia varietà di campioni umani (tessuti freschi, congelati e paraffinati, cellule circolanti, fluidi biologici quali urine, plasma, siero, lacrime); in tale contesto è promotore di reti scientifiche, quali ad esempio *Prometeo*;
- è particolarmente interessato alle tematiche sopra riportate che coinvolgono l'ASST Niguarda, e ad applicare ad esse le metodologie molecolari a fini diagnostici e terapeutici, compreso lo studio dei meccanismi correlati;

- ha espresso la volontà di potenziare con l'ASST Niguarda sia la collaborazione scientifica che le attività già in atto attraverso la propria unità di I.F.C. (Istituto di Fisiologia Clinica);
- nel suo piano di rilancio prevede, in ambito biomedico, una sempre più stretta collaborazione con Presidi Ospedalieri e IRCCS per integrare la loro ricerca traslazionale con quella di base tipica del CNR, anche con ricadute positive sul territorio;
- ha interesse ad applicare nella *real life* le conoscenze che acquisisce e trovare nuovi stimoli e problematiche a cui applicare le proprie metodologie;
- per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
 - stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
 - partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Università e della Ricerca;
 - promuovere l'inserimento di giovani ricercatori, sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano, al fine di una maggiore competitività del paese e dei territori;
 - svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori, destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica, promuovendo la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
 - commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- in base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipulazione di Convenzioni operative;
- riconosce l'opportunità di consolidare le collaborazioni esistenti e di sviluppare di comune intesa nuove forme di collaborazione anche al fine di favorire la possibilità di collocazione di personale e Istituti del CNR e articolazioni territoriali degli stessi all'interno dell'Università, degli IRCCS e delle strutture ospedaliere;
- riconosce parimenti all'ASST Niguarda, l'opportunità di:
 - dare attuazione alla mobilità del personale di ricerca;
 - prevedere l'applicazione dell'istituto dell'associatura, come regolato dal "Disciplinare sui criteri generali per l'associazione";
 - promuovere ed attuare ogni possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, anche con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati, ai fini della innovazione e valorizzazione dei risultati;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1) Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Articolo 2) Oggetto e Finalità

Le Parti intendono instaurare una collaborazione scientifica al fine di svolgere attività di ricerca nei suddetti ambiti nonché sviluppare condizioni di integrazione interdisciplinare a favore della ricerca scientifica e della collaborazione interprofessionale negli ambiti menzionati, redigere e implementare protocolli di studio, compresi *trial* clinici, con la finalità di effettuare studi innovativi in ambito biomedico e partecipare a bandi di ricerca nazionali ed internazionali per l'acquisizione di finanziamenti condivisi.

CNR e ASST Niguarda, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di *network* di rapporti a livello internazionale e nazionale, oltre che locale, in biomedicina, con la finalità principale di integrare la ricerca applicata (clinica) con la ricerca di base (fondamentale). Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione e altre iniziative comuni nell'ambito delle seguenti attività:

- realizzazione di *pipeline* diagnostiche basate sull'analisi molecolare;
- sviluppo di metodi computazionali per migliorare la capacità diagnostica e prognostica;
- sviluppo di piattaforme di molecolari condivise;
- sviluppo ed applicazione di approcci molecolari omici al fine di migliorare i metodi diagnostici e la valutazione delle terapie, la comprensione di meccanismi molecolari alla base di malattie, condizioni cliniche e situazioni di rischio;
- sviluppo di tecnologie e percorsi attivi per ecosistemi innovativi della salute;
- sviluppo di soluzioni per la caratterizzazione di *pattern* molecolari e identificazione dei meccanismi correlabili all'esposizione a fattori di rischio per lo sviluppo delle malattie trattate presso l'ASST Niguarda, con particolare riferimento a quelle oncologiche, cardiovascolari e neurologiche;
- sviluppo di metodi di monitoraggio dei potenziali marcatori molecolari connessi alle suddette condizioni e/o ai potenziali effetti correlati agli interventi ambientali/terapeutici messi in atto per promuovere il miglioramento di prevenzione, diagnosi e terapia;
- ricerca e acquisizione di finanziamenti condivisi;
- integrazione di studi di evoluzione molecolare con approcci di omici per analizzare la variabilità genetica in relazione alle malattie trattate presso l'ASST Niguarda, con particolare riferimento a quelle oncologiche, cardiovascolari e neurologiche;
- le Parti intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all'interno del tessuto sociale locale.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni bilaterali adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo, ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Articolo 3) Tipologia delle azioni programmatiche

Al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, le Parti riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in *partnership* per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e formazione nell'ambito della biomedicina.

È interesse di entrambe le Parti favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle applicazioni in ambito biomedico.

Le attività congiunte e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale ed internazionale;
- la valorizzazione e la divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche e trasferimento tecnologico alle industrie;
- la formazione di giovani studiosi;
- la collocazione a tempo definito di strumentazione e strutture di ricerca nelle rispettive sedi;
- la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso cui qualificate risorse potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni bilaterali di cui al precedente art. 5.

Conformemente all'evoluzione delle esigenze programmatiche delle Parti, potranno comunque essere individuate ulteriori aree di comune interesse cooperativo.

Può essere altresì previsto, ove applicabile e previa accettazione scritta di entrambe le Parti, che il personale di ruolo delle Parti sia nominato Responsabile Scientifico di un progetto di ricerca così come disciplinato nel presente accordo.

Articolo 4) Comitato di Indirizzo

Successivamente alla stipula del presente Accordo sarà istituito dalle Parti un Comitato di indirizzo avente le seguenti funzioni:

- definire i temi programmatici oggetto del presente Accordo Quadro;
- formulare criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approvare i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni;
- favorire e verificare l'attuazione dell'Accordo e il rispetto di quanto in esso previsto;
- valutare e proporre eventuali modifiche al testo dell'Accordo.

Il Comitato è composto da sei membri così previsti:

- il Direttore di Dipartimento di Riferimento (D.S.B.) del CNR o da un suo delegato;
- il Direttore della S.C. Ricerca Clinica e Innovazione dell'ASST Niguarda o da un suo delegato;
- due componenti nominati dal Direttore Generale dell'ASST Niguarda e due componenti nominati dal Direttore del DSB per il CNR.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti e/o di collaboratori delle Parti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione scritta all'altra.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispose una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata alle Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni Operative. Le Parti concordano che i rispettivi coordinatori avranno il compito di individuare le linee generali di attuazione della collaborazione e in particolare:

- definire i temi programmatici/progettuali su cui concentrare la collaborazione;
- supervisionare e coordinare le attività oggetto del presente Accordo;
- proporre delle Convenzioni bilaterali di cui al successivo art. 5 da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;
- proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione e pubblicazione dei risultati dei programmi congiunti;
- indicare i responsabili scientifici e operativi per lo sviluppo delle attività sperimentali.

Articolo 5) Convenzioni Operative Bilaterali

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche relativamente:

- alle attività da svolgere;
- agli obiettivi da realizzare;
- ai termini e condizioni di svolgimento;
- ai tempi di attuazione;
- alle risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti;
- alla definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;
- al regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

A ciascuna Convenzione Operativa, se le Parti lo concordano, possono partecipare, attraverso le procedure previste dalle disposizioni normative vigenti e dagli ordinamenti interni, eventuali altri soggetti terzi che intendono contribuire con risorse proprie all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa. Ciascuna Convenzione Operativa stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Articolo 6) Risorse

Il presente accordo non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con risorse finanziarie proprie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte, secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni bilaterali di cui al precedente art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dai Ministeri competenti, dalla Commissione Europea, dalle Regioni e da altri soggetti interessati.

Articolo 7) Proprietà Intellettuale

I diritti relativi alla proprietà dei risultati che derivano dallo svolgimento dell'attività oggetto del presente atto saranno disciplinati ai sensi della vigente legislazione in materia, in particolare, dalle disposizioni previste dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici, delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente.

In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse dello stesso;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà dei soggetti interessati, con attribuzione delle quote in proporzione all'effettivo apporto inventivo e scientifico di ciascuna Parte e potranno essere utilizzati per finalità di ricerca e di formazione, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo e solo previo consenso dell'altra Parte, fatto salvo quanto disciplinato nelle Convenzioni Operative di cui al precedente art. 5.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in occasione dell'esecuzione del presente Accordo sarà oggetto di separato accordo fra le Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo previo espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni Operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

Articolo 8) Riservatezza e Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare come confidenziali tutte le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo di cui dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali connessi all'esecuzione del presente Accordo in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 nonché dalle indicazioni del Garante della *Privacy*. I dati saranno trattati dalle "*Persone Autorizzate al trattamento dei dati*" nominate da ciascuna Parte ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., con modalità manuali e/o automatizzate, secondo i principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari, ex art. 9 del Regolamento U.E., come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per tutti gli altri trattamenti di dati personali relativi ai singoli progetti di ricerca, agli ambiti di competenza, ai ruoli delle Parti nonché alle stesse finalità e modalità di trattamento, troveranno maggiore specificazione nelle convenzioni operative di cui all'art. 2.

Articolo 9) Durata dell'Accordo

Il presente Accordo Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione delle Parti e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti entro 3 mesi dalla scadenza.

Articolo 10) Recesso, modifiche e scioglimento dell'accordo

Qualora nel corso del periodo di vigenza dell'Accordo venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti potranno effettuare modifiche al testo mediante apposito atto scritto approvato e firmato dagli organi competenti delle Parti. Ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente Intesa e dalle Convenzioni Bilaterali.

Articolo 11) Anticorruzione e Modelli di Organizzazione 231

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione, Codici Etici e di Comportamento, Modelli di Organizzazione 231, se previsti dalle disposizioni legislative di riferimento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Le Parti dichiarano di aver preso visione dei documenti sopra indicati, come consultabili sui rispettivi siti *Internet*, per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio qualora applicabili.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Articolo 12) Trattamento dei dati personali dei firmatari

Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte dichiara di essere informata e di acconsentire all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in oggetto. I dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Accordo.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso di cui alla vigente normativa in

materia di trattamento dei dati personali. Il mancato rispetto anche di uno solo dei punti che precedono costituisce grave inadempimento del presente Accordo.

Le Parti possono rivolgersi all'altra per far valere i propri diritti così come previsto dall'articolo all'art. 15 e ss. del Regolamento n. 2016/679.

Articolo 13) Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo ed autorizzati ad accedere ai locali delle parti.

Articolo 14) Sicurezza

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni in materia di salute e sicurezza vigenti presso la Struttura Ospitante.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del citato D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, ove applicabili, e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella Struttura Ospitante, sono a carico della Struttura Ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile della Struttura/Ente di provenienza.

Articolo 15) Visibilità dell'Accordo Quadro

Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne notizia attraverso un comunicato stampa congiunto e, in generale, attraverso una comune attività di comunicazione.

Articolo 16) Nullità parziale e cessione

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure sia successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Articolo 17) Foro competente

Eventuali controversie che dovessero insorgere potranno essere risolte tramite composizione bonaria. In caso di mancato accordo, le Parti eleggono quale competente, in via esclusiva e non concorrente con altri, il Foro di Milano.

Articolo 18) Registrazione

Le Parti convengono che il presente Accordo sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso e che le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 19) Disposizioni finali

Le Parti dichiarano espressamente che quanto contenuto nella presente scrittura privata è stato oggetto di negoziazione tra le stesse ed è conforme alla volontà manifestata e, pertanto, sottoscrivono la stessa in segno di accettazione e conferma.

La presente scrittura ed il suo contenuto non potranno essere usati dalle Parti per fini diversi da quelli in essa rappresentati relativi all'esecuzione del contratto medesimo.

Per tutto ciò non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1321 e seguenti del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Il Direttore Amministrativo
Avv. Alberto Russo

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche
La Presidente
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza
